

GIUSEPPE ROSANOVA
AVVOCATO
Via Conserve 20 – 80050 Lettere (Na)
Tel. & Fax: 0818021709
PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

SEZ. IV TER RG. 7939/24

Nell'interesse dell':

AVV.TO GRAZIA NANIA, nata a Cinquefrondi (RC) il 03/09/1992, e residente a Bagnara Calabra (RC) alla Via Vittorio Emanuele II n° 7 C.F. NNAGRZ92P43C710B rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, depositata con modalità telematica unitamente al presente atto, dall'Avv.to Giuseppe Rosanova (c.f. RSNPP88A30C129X) con domicilio legale eletto in Lettere (Na) alla Via Conserve n. 20, pec: *giuseppe.rosanova@forotorre.it*; fax: 0818021709;

Ricorrente

Contro:

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, l.r.p.t.; con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 –00187, all'indirizzo pec: *attigindiziaripcm@pec.governo.it*, estratto dal Registro PP.AA.;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 –00186, all'indirizzo pec: *protocollo_dfp@mailbox.governo.it*, estratto dal Registro PP.AA.;
- **MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, C.F. 80188230587, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186, all'indirizzo pec: *protocollo_dfp@mailbox.governo.it*, estratto dal Registro PP.AA.;

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, C.F. 80184430587, in persona del Ministro p.t.,

con sede in Roma, Via Arenula 70 – 00186 all'indirizzo pec

gabinetto.ministro@giustiziacert.it, estratto dal Registro PP.AA.;

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, C.F. 80415740580, in

persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via XX Settembre, 97 – 00187,

all'indirizzo pec *attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it*, estratto dal registro PP.AA.;

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, C.F. 97149560589, in persona del Ministro p.t.,

con sede in Roma, Palazzo del Viminale – 00184, all'indirizzo pec

mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it; estratto dal registro PP.AA.;

- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**, C.F. 80048080636, in persona del

l.r.p.t.; indirizzo pec: *protocollo@pec.formez.it* - *ripam@pec.governo.it*;

- **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO**, in persona del l.r.p.t.;

- **FORMEZ PA, CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER**

L'AMMODERNAMENTO DELLE PA, C.F. 80048080636, in persona del l.r.p.t.;

indirizzo pec risultante da pubblico elenco IPA: *protocollo@pec.formez.it*-

concorsi@pec.formez.it;

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.

80224030587) presso i cui Uffici domiciliario in Roma, via dei Portoghesi 12; pec

risultante da REGINDE: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it* -

roma@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

PAPARATTI MASSIMO (C.F. PPRMSM66E0611224-A) in proprio e nella qualità di candidato

collocato alla posizione n. 30, con punti n. 34,00 della graduatoria dei vincitori ed

idonei, presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria con indirizzo

pec *paparattimassimo@pec.giuffre.it* risultante da elenco pubblico INI-pec;

Controinteressato

RODIO RAFFAELE (C.F. RDORFL82A11C351W) in proprio e nella qualità di candidato collocato alla posizione n. 76, con punti n. 29,625 della graduatoria dei vincitori e idonei formata a seguito dello scorrimento del 27 giugno 2024, presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria con indirizzo pec *raffaele.rodio@avvocatirc.legalmail.it* risultante da elenco pubblico INI-pec;

Controinteressata

TARSIA FRANCESCO (C.F. TRSFNC91M06C710Q) in proprio e nella qualità di candidata collocata alla posizione n. 79, con punti n. 28,225 della graduatoria dei vincitori ed idonei, presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, con indirizzo pec *fratarsia@pec.it* risultante da elenco pubblico INI-pec;

Controinteressata

Questo gravame viene proposto nell'ambito del giudizio rubricato al n° RG 7939/2024 innanzi all'intestato TAR, nella finalità di ottenere la rettifica e la giusta collocazione in graduatoria dei vincitori presso la corte di Appello di Reggio Calabria (RC), **anche in sovrannumero**, della ricorrente Avv. Grazia Nania, partecipante al concorso per l'assunzione del ruolo di funzionaria presso l'Ufficio per il processo e gravemente lesa dagli atti adottati in seno alla procedura concorsuale.

Quale ulteriore momento decisivo, lesivo per la menzionata ricorrente, e impugnato in questa sede, la comunicazione pervenuta alla medesima *via pec* del 15 ottobre 2024 con la quale Formez le assegnava, nella graduatoria del Distretto di Reggio Calabria – concorso AUPP, la posizione n. 122 con punteggio di 28,125.

Orbene, dal provvedimento di assegnazione della posizione in graduatoria si manifesta e si consolida il cattivo uso del potere amministrativo da parte degli organi concorsuali che, probabilmente, nel *riallineare* le graduatorie, anche per effetto dei plurimi interventi dell'Intestato TAR, ha comunicato all'idonea quella che, la stessa Commissione concorsuale, considera come posizione finale.

In questa sede, però, la Commissione concorsuale ha completamente disatteso la pronuncia cautelare n. 3884 del 3 settembre 2024 resa dal medesimo TAR con la quale veniva ordinato alle amministrazioni resistenti ***di riconoscere alla candidata la riserva e preferenza discendenti dai summenzionati titoli ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni;..***

Si deve dare atto che la ricorrente, per il tramite di questo Difensore, ha effettuato, nel termine perentorio di cui all'ordinanza cautelare, la notifica per pubblici proclami sui siti istituzionali del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-dipartimento funzione pubblica e ha comunicato a mezzo pec, alle amministrazioni interessate, compresa la delegata Formez, il contenuto dell'ordinanza, richiedendone la spontanea osservanza.

Il provvedimento impugnato non tiene conto dell'esito processuale e comunica alla ricorrente una posizione ancor più inferiore, nella graduatoria di merito, rispetto a quanto attestato dalla patrocinante Avvocatura dello Stato nel deposito a seguito della costituzione nel giudizio.

Difatti, in data 26 agosto 2024, l'Avvocatura dello Stato provvedeva a depositare un'attestazione nella quale indicava la ricorrente – Grazia Nania - per il Distretto di Reggio Calabria alla posizione n. 110 della graduatoria di merito. Il provvedimento impugnato con questi motivi aggiunti, lesivo dell'interesse

qualificato della medesima ricorrente e inviato alla stessa via pec in data 15 ottobre

2024 la considera in 122^{esima} posizione di merito.

Siffatto provvedimento nulla ha previsto in punto di motivazione rispetto al posizionamento negativo ed in basso dell'Avv.to Nania, omettendo ogni considerazione sulla *riserva* e sulla *preferenza*, pur riconosciute dall'Intestato Tar come oggettivamente possedute dalla ricorrente.

Anzi, lo “Staff direzione concorsi” ha fatto anche peggio rispetto al passato, ovvero agli atti impugnati in questa sede processuale, poiché non solo ha dimenticato di assegnare i titoli riconosciuti dal Tar e attribuito 28,125 di punteggio ma ha, di fatto, assegnato alla stessa una posizione ancor più lesiva rispetto a quella originariamente attribuita.

Il tutto senza alcuna motivazione, neanche numerica, e a sorpresa anche rispetto agli esiti giurisdizionali.

La pregiudizialità dell'atto si evidenzia non solo nella voluta violazione della pronuncia giurisdizionale ma anche sul piano della stessa ricorrente poiché ne peggiora fortemente la posizione, rispetto al passato, e, soprattutto, rispetto a qualsiasi *scorrimento in graduatoria*. Si deve evidenziare che la stessa, per effetto, della mera irregolarità effettuata, è stata notevolmente pregiudicata in sede di approvazione della graduatoria definitiva del 17 giugno 2024 possedendo i giusti titoli, la riserva e la preferenza, per essere inserita regolarmente nella stessa alla posizione n. 80.

Inoltre, la condizione familiare della ricorrente, ben evidenziata in sede di atto introduttivo, memoria *ex art. 55 CPA* e discussione in camera di consiglio del 29 agosto 2024, rende il cattivo uso del poter particolarmente dannoso, dovendo con il corrispettivo per l'esercizio di questo lavoro sopperire alle esigenze relative al

ménage familiare e della sua piccola figlia, che meglio saranno evidenziate nella domanda cautelare.

La condizione di palese svantaggio in cui versa l'Avv.to Nania si esprime, altresì, dalle mancate risposte alle richieste di ottemperanza per il mio tramite promosse e depositate nel termine di rito di cui all'art. 73 CPA e dall'incapacità, già ben sottolineata in seno al ricorso principale, di ben comprendere quale sia la posizione degli altri candidati, con il rischio di ricevere ulteriori "sorprese" in seguito all'approvazione di altre graduatorie per *colmare* le sedi rimaste, nella prima e seconda tornata, vacanti.

Pertanto, nel rispetto degli oneri processuali estesi anche agli atti introduttivi per motivi aggiunti:

INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA (ART. 40, LETTERA A DEL CPA)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

1) di tutti gli atti già impugnati in sede di ricorso principale e, in particolare:

-la graduatoria di merito dei vincitori adottata in data 14 giugno, oggetto di provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del 19 giugno 2024 - *Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede* (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID) per il distretto di interesse ovvero quello di Reggio Calabria; **-il Provvedimento del 27 giugno 2024 – relativo allo Scorrimento - Assunzione vincitori, con prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID**, anche in riferimento alla graduatoria dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria resa pubblica in pari data 27 giugno 2024 di interesse della ricorrente; **-la nota del 11 giugno 2024 ore 14:59** della Segreteria della Commissione, comunicata a mezzo *pec* alla ricorrente, in relazione all'apposita

richiesta di deposito dell'attestato sul conseguimento del servizio civile, già indicata

nella domanda di partecipazione alla pagina 5 con cui veniva sottolineato il

conseguimento *qualifica* in data 15 settembre 2021;

2) della comunicazione pervenuta a mezzo pec alla ricorrente del 15 ottobre

2024 alle ore 11:19 con oggetto: trasmissione posizione graduatoria concorso

AUPP 3946 Distretto di Reggio Calabria il cui contenuto, già richiamato nella parte

introduttiva di questi motivi aggiunti, ha previsto ***“La presente al fine di***

comunicare che nella graduatoria nel Distretto di Reggio Calabria –

Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n. 122, con un

punteggio pari a 28,125 punti”.

Il tutto in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori, anche in questa

terza sede, della ricorrente Avv.to Grazia Nania, titolare del punteggio utile di

30,125;

3) di tutti gli altri atti già impugnati;

4) ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che,

comunque, possano ledere l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti

di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati, nonché

tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione sede su base volontaria;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e

con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale rettificata del

concorso *de quo*, secondo le considerazioni di fatto e di diritto sviluppate nel

ricorso.

PER LA CONDANNA EXART. 30 CPA DELLE AMMIN. INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria finale rettificata del concorso *de quo*.

BREVE CONSIDERAZIONE IN FATTO EX ART. 40 COMMA 1 LETTERA A CPA

Al fine di evitare un'inutile ripetizione di quanto chiarito in punto di fatto nel ricorso principale e nella memoria *ex art.* 55 cpa per la precedente udienza cautelare, la Difesa dell'Avv.to Nania rinvia a quanto già espresso in quelle sedi, chiarendo che questo mezzo di gravame si rivolge a stigmatizzare l'ulteriore e illegittimo operato degli organi ministeriali e di gara.

Infatti, la comunicazione impugnata del 15 ottobre c.a. interviene "a sorpresa" peggiorando la posizione già illegittimamente attribuita dagli organi concorsuali e conosciuta solo all'esito del deposito della memoria difensiva per l'udienza del 29 agosto 2024.

La comunicazione che sposta la posizione della ricorrente dall'attribuita (ed illegittima) posizione n. 110 alla numero 122 della graduatoria di merito dei vincitori di Reggio Calabria in questa sede impugnata imprime, ancora una volta, all'intero operato e agli atti adottati dagli organi concorsuali il carattere dell'illegittimità e conferma l'assenza di motivazione e di trasparenza attinente all'intera procedura espletata, oltre alla violazione della stessa Legge di concorso, nella misura in cui non compare, illegittimamente, nell'*elenco* la ricorrente, in conseguenza della mancata attribuzione dei benefici legali connessi al possesso dei *titoli di riserva* (sulla base del già espletato Servizio civile presso il Comune di Taurianova tra gli anni 2021 e 2022) e *preferenza* (*ex art.* 5 DPR 487/1994 per avere

una figlia minore) e della laurea *magistrale* in giurisprudenza conseguito con il

punteggio già dichiarato e secondo la rapida tempistica designata dagli articoli 6, 7

e 8 del relativo Bando.

Ancora, *principaliter* la mancata attribuzione dei vantaggi dovuti alla riserva e alla

preferenza dovuti sulla base del DPR 487/1994, D.Lgs. 40/17 (mod. dalla Legge

n. 74 del 2023) e dagli articoli 1, 6 e 8 del Bando incide sfavorevolmente sulla sua

posizione, poiché esprime una collocazione in graduatoria degli idonei che, allo

stato risulta ancora oscura, incompatibile con l'effettiva e dovuta collocazione della

ricorrente, nel rispetto dei richiamati vincoli legali e concorsuali.

Il pedissequo rispetto delle regole di assunzione impone l'obbligo degli organi

ministeriali e della commissione di valutazione concorsuale di individuare l'esatto

posizionamento della ricorrente.

Sicché si manifesta ed evidenzia in questa sede come il mancato rispetto delle

cogenti prescrizioni concorsuali siano gravemente lesive della posizione

dell'Avv.to Nania che viene superata, per ben due volte, da soggetti titolari,

secondo la mera visione degli atti di approvazione di entrambe le graduatorie, di

punteggi di gran lunga inferiori a quelli posseduti dalla ricorrente.

Queste considerazioni possono essere confermate all'esito dell'acquisizione della

comunicazione impugnata che non solo ha leso la ricorrente sul piano della

posizione in graduatoria ma ha palesemente violato quanto disposto con

l'ordinanza cautelare del 3 settembre 2024.

Quanto sopra ricostruito e confutato in punto di fatto rende i termini dei vizi di

illegittimità che inficiano l'impugnato provvedimento, rispetto al quale vengono

richiamati ed interamente riportati tutti i motivi già articolati in sede di ricorso

principale, sviluppandone quelli che seguono:

MOTIVI SPECIFICI SU CUI SI FONDA IL RICORSO (ART. 40, LETTERA D DEL CPA)

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/94 – DPR 82/23 E DELLA LEGGE 74/23, DEGLI ARTICOLI 1, 6, 8 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA – INEFFICACIA/NULLITÀ EX ART. 114 E 59 CPA - VIOLAZIONE DELL'ART. VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90

Nella definizione dei motivi di ricorso per aggiunta, la ricorrente si duole, nuovamente, della violazione degli articoli 1, 6 e 8 del Bando di concorso per non aver la Commissione di concorso *inserito* la medesima ricorrente nella graduatoria di merito dei vincitori sulla base del dichiarato **titolo di riserva e preferenza** in possesso.

Per completezza, si ripete che l'Avv.to Nania tra il 2021 e il 2022 ha effettuato il relativo servizio presso il Comune di Taurianova (RC); ne ha correttamente dichiarato l'esistenza nella domanda di partecipazione alla pagina 5, dimenticando solo di effettuare il mero ed irrilevante *flag*, nella parte relativa ai titoli di riserva.

Difatti, come già osservato, la ricorrente nella domanda di partecipazione ha inserito, diligentemente, il relativo titolo, così *denunciandone* correttamente e con completezza la titolarità e, conseguenzialmente, il diritto ad essere assunta laddove superata, come il caso in esame, la prova scritta.

La comunicazione inviata il 9 giugno 2024 sul mancato *flag* aveva l'unica *ratio* di specificare alla PA la titolarità di quanto espresso nella domanda (relativamente al servizio civile) e fornire il cartaceo comprovante l'esattezza di quanto dichiarato.

Richiesta di invio che aveva quale unica ragione quella di confermare quanto dichiarato in domanda per la formazione della graduatoria di merito. Si può notare che la data di invio della comunicazione corrisponde al momento succedaneo alla redazione della prova scritta e alla comunicazione del suo esito favorevole e precedente alla formazione della graduatoria dei vincitori, a cui andava *riservata* la corretta posizione alla ricorrente.

Evidentemente corretto il comportamento dell'Avv.to Nania che ha atteso l'esito della prova scritta a lei favorevole per non ingolfare la macchina concorsuale con comunicazione rilevanti ai soli fini della redazione della graduatoria di merito.

Titoli che sono stati riconosciuti dall'Intestato Tar con l'ordinanza 2884/24 che, in una chiara ed indubbia pronuncia, sottolinea la mera irregolarità in cui è incorsa la ricorrente che, pur avendoli *dichiarati*, dimenticava di effettuare il relativo *flag* nella casella della domanda concorsuale; inosservanza qualificata come una irregolarità materiale priva di conseguenze sul riconoscimento dei relativi titoli che, sono stati considerati pertinenti alla posizione concorsuale della ricorrente.

Titoli negati nella comunicazione *de qua* impugnata che, non solo non ha riconosciuto il punteggio *aggiuntivo* per il titolo di laurea superiore ma, di fatto, ha negato attuazione al provvedimento cautelare inosservando con esso, le amministrazioni interessate, le previsioni degli articoli 59 e 114 CPA.

Si deve dare atto dell'orientamento dell'Intestato Tar che, proprio in relazione al concorso in esame ha considerato, in plurime pronunce cautelari, come irrilevanti irregolarità i mancati *flags* nella domanda da parte dei concorrenti in possesso dei relativi titoli, purché dichiarati e comunicati alla commissione. In tal senso, a mero titolo esemplificativo, le ordinanze n. 4798/24 e 4544/24; quest'ultima, proprio in relazione al mancato riconoscimento del titolo di riserva, ha così statuito... *Ritenuto*

che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, sussista il fumus boni iuris, limitatamente alla domanda di riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale), in quanto il titolo risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità – e, come tale, è valutabile a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio, così confermando l’orientamento applicato in questa sede cautelare e disatteso, ancora una volta, dalle amministrazioni resistenti.

Si tratta, di un orientamento che si pone nel solco della già richiamata pronuncia Tar Lazio, sez. II, n. 7699 del 10 giugno 2022 già richiamata, per cui ***.....I titoli di riserva al pari di quelli di preferenza non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice bensì vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito - come confermato dal prevedere l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 che la relativa documentazione venga inviata successivamente allo svolgimento delle prove - non potendo, perciò, essere assimilati ai titoli di merito, che ai sensi del precedente art. 8 dello stesso d.P.R. n. 487/1994 sono, invece, valutati “dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”, con conseguente necessità che solo quest’ultimi vengano indicati già insede di domanda*** (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n.3467/2020 nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, n. 1985/2007). Ne discende come - trattandosi di titoli rilevanti ai soli fini della formazione della graduatoria di merito - il concorrente, dopo aver superato con esito positivo la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale, abbia (ancora) la possibilità di far valere i titoli di riserva (comunque posseduti all’atto della domanda di

partecipazione) anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall'amministrazione. La circostanza che tali titoli non possano essere valutati prima rende, infatti, evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati, con conseguente inconferenza del richiamo - operato dall'amministrazione capitolina in atti - al principio di autoreponsabilità, invero affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al solo possesso dei requisiti di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1148/2019).

In conclusione, alla base di questo ricorso vi è l'esigenza di impugnare la nota del 15 ottobre e ritenuta lesiva della posizione qualificata dell'Avv.to Nania. Si tratta di una decisione non ottemperata dalle parti resistenti che hanno deciso di confermare pregiudizievolemente per la ricorrente quanto già oggetto di impugnativa in questa sede, così inadempiendo i principi che regolano la corretta osservanza delle pronunce giurisdizionali, anche non definitive come quella in esame e per la quale si chiede in questa sede, l'osservanza con l'applicazione degli articoli 59 e 114 CPA.

Inoltre, emerge ancora una volta che, in nessun modo, l'Amministrazione ha motivato sulla mancata applicazione della riserva e della preferenza rispetto alla nota impugnata, la quale proprio sulla base del punteggio di merito conseguito imponeva di dover inserire la ricorrente nella relativa graduatoria già impugnata.

Dalla piana lettura della nota impugnata nulla emerge in ordine alla sussistenza del titolo di riserva e di preferenza.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 2, 6, 7 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA – VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA LEGGE N°

241/'90: ASSENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE:

DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI -

SVIAMENTO DI POTERE - – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA –

SPROPORZIONALITÀ.

Come evidenziato, in sede di ricorso introduttivo e nell'ambito della memoria *ex* art. 55 CPA e nella descrizione degli accadimenti fattuali, l'Avvocato Nania si duole della mancata collocazione nell'ambito della graduatoria dei vincitori avendo conseguito, alla prova scritta, il punteggio utile di 22,125 che, per effetto del titolo di laurea, della sua tempistica di conseguimento e dell'abilitazione alla professione forense, bene evidenziato nella domanda di partecipazione, deve essere elevato al punteggio complessivo di **30,125**.

Orbene, questa breve sintesi determina i termini del confronto processuale e sostanziale che impongono di tener conto di colei che, per il rispetto delle regole indicate dal Bando di concorso, gode di quell'interesse, certo, concreto e, soprattutto, attuale, ad essere collocato nella posizione in graduatoria dei vincitori per il **Distretto di Reggio Calabria, anche in sovrannumero**.

Inoltre, come già evidenziato, dall'ordinanza cautelare resa dall'intestato TAR n. 3884 del 3 settembre 2024 alla medesima Ricorrente non le sono stati riconosciuti i titoli di riserva e preferenza.

Ciò esplicita l'illegittimità dell'operato della PA che è proseguito con il provvedimento impugnato con questi motivi aggiunti, il quale ha reso ancor più evidente il cattivo uso del potere già esercitato con l'approvazione della graduatoria e il precedente scorrimento. Difatti, senza alcuna motivazione, in violazione dei principi di imparzialità, *subspecies* dei principi di pubblicità e trasparenza, la delegata FORMEZ non ha espresso i motivi, enunciato i criteri e le scelte, sulla base delle

quali è stata spostata **verso il basso** la posizione della ricorrente che da 110^a è diventata, addirittura, 122^a.

Dalla mera lettura della comunicazione, già prodotta agli atti del giudizio e qui, nuovamente, depositata, non emerge alcunché sulle scelte amministrative.

Non si motiva sul mancato riconoscimento della riserva e della preferenza, non si comprendono i presupposti della decisione amministrativa sul piano dello spostamento verso il basso e sulla logica di inviare la medesima nota.

È evidente che l'Avv.to Nania non può sapere quali siano i “presunti” vincitori che la anticipano, e che l'hanno traslata verso il basso in graduatoria nel Distretto concorsuale di interesse, ne coloro che l'anticipano in riferimento ad un eventuale e futuro scorrimento.

Neanche in questa sede è stata pubblicata la graduatoria con tutti i nominativi per Distretto, versando la stessa ricorrente nella sola consapevolezza di essere **idonea**, perché così qualificata nell'atto di superamento della prova scritta.

La manifesta violazione delle regole di concorso e delle norme segnalate, il *sottodimensionamento* attuato, i titoli di riserva e preferenza accordati e non riconosciuti, l'assenza motivazionale connessa all'omessa indicazione della vincitrice rende gli esatti termini della vicenda che ci occupa ed illustra i fattori di palese illegittimità che circondano l'operato della Pa.

Peraltro, da ultimo, il GA con decreto presidenziale, sez. IV ter n. 2804 del 26 giugno 2024, si è già confrontato con questa situazione esprimendo la giusta ermeneutica **gius-pubblicistica** riconoscendo *l'ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Bari, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa valutazione del fumus in sede collegiale, in*

modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione di soggetti controinteressati...

Tanto premesso si promuove, in relazione alla nota del 15 ottobre 2024 e pervenuta a mezzo pec all'Avv.to Nania

ISTANZA DI SOSPENSIVA EX ART. 55 CPA

Il *fumus* si affida al sostegno delle argomentazioni motivazionali che precedono, mentre il pregiudizio grave ed irreparabile consegue al diniego dell'interesse diretto ad ottenere il giusto posizionamento nella graduatoria dei vincitori (perché già idonea) anche per godere di maggiori *chances* sulla scelta della sede di lavoro. La collocazione nella graduatoria degli idonei grava la ricorrente del pregiudizio dello *scorrimento* in graduatoria, essendo lesa dagli interventi normativi che hanno esteso, per il tramite dell'art. 8 del Bando di concorso, a tutto il territorio nazionale, e non solo alle sedi prossime, scorrimenti tra gli idonei (ove rientra la ricorrente).

Evidente il danno economico per la ricorrente a causa del fatto di non essere immessa nella posizione corretta in graduatoria e, dunque, penalizzata dalla scelta dei vincitori e dallo scorrimento degli idonei non vincitori, subentranti ai rinunciari. Si sottolinea che l'agognata posizione contrattuale assume particolare rilevanza per l'Avv.to Nania in procinto di cancellarsi dall'Albo avvocati e per non poter partecipare al *menage* familiare, gravante solo sul marito che, nella qualità di operatore portuale – con mansioni di operaio – si trova in difficoltà economiche.

Difatti, oltre alle spese quotidiane, anche in relazione a quelle dovute per la figlia in tenera età, il consorzio familiare di cui fa parte la ricorrente vede ogni mese impegnata la maggior parte dello stipendio del marito per spese di mutuo (€ 550,00) e prestito personale per i lavori di ristrutturazione edilizia (€377,19).

ISTANZA DI ESECUZIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 59 CPA

La chiara inerzia dell'amministrazione nel dare attuazione alla misura cautelare concessa con ordinanza n. 3884 del 3 settembre 2024 è evidente; nonostante la notificazione dell'ordinanza e successivi solleciti a conformarsi al contenuto della stessa, l'amministrazione non ha in alcun modo adempiuto e ha adottato un provvedimento violativo/elusivo del giudicato cautelare, in quanto ha peggiorato, senza alcuna motivazione la posizione della ricorrente, senza riconoscere l'esistenza del *titolo di riserva e preferenza*, riconosciute nell'ordinanza da attuare.

Essendo restate prive di riscontro anche le successive diffide, con cui si invitava a dare immediata esecuzione all'ordinanza, si chiede di disporre le opportune misure attuative ai sensi dell'art. 59 CPA, compresa la nomina di un commissario ad acta.

In particolare, si chiede di rettificare, anche in sovrannumero, la graduatoria per il Distretto di Reggio Calabria adottata in data 14 giugno 2024, il successivo scorrimento ed inserire l'Avv.to Nania nell'ambito dei vincitori per effetto del riconoscimento della riserva e della preferenza.

Per tali Motivi

SI CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso principale e, anche, di quello per motivi aggiunti in relazione, per quest'ultimo, all'annullamento della nota del 15 ottobre 2024, del provvedimento di approvazione della graduatoria parziale dei vincitori e dello scorrimento distrettuale attuato con le conclusioni già indicate nel ricorso principale, rettifica della graduatoria ed ammissione della ricorrente, anche in sovrannumero, nella giusta posizione indicata e certificata dalla medesima nel Distretto di Reggio Calabria.

Si chiede al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, di ordinare l'esecuzione

dell'ordinanza cautelare del 3 settembre 2024, n. 3884, nominando se necessario

un commissario ad acta per provvedervi e assegnando allo stesso un termine non

superiore a giorni 30 per provvedere, con previsione di ogni conseguente onere a

carico della resistente amministrazione.

Con tutte le conseguenze di legge anche per il governo delle spese, anche per la

presente fase cautelare.

Si dichiara ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che la

controversia verte in materia di pubblico impiego e che il contributo unificato è di

euro 325,00 poiché ridotto ex lege della metà.

Lettere, 13 novembre 2024

Avv.to Giuseppe Rosanova